



Al Presidente
del Consiglio dell'Ordine dei Dottori
Commercialisti ed Esperti Contabili
Treviso

Al Presidente del Consiglio
dell'Ordine degli Avvocati
Treviso

E p.c.
Al Dirigente della Cancelleria del
Tribunale
Dott. Roberto Candido

Oggetto: ammissione al patrocinio a spese dello Stato nei processi in cui è parte un fallimento.

Secondo l'art 144 del D.P.R. 115/2002 (Testo Unico in materia di spese di giustizia) *“Nel processo in cui è parte un fallimento, se il decreto del giudice delegato attesta che non è disponibile il denaro necessario per le spese, il fallimento si considera ammesso al patrocinio ai sensi e per gli effetti delle norme previste dalla presente parte del testo unico eccetto quelle incompatibili con l'ammissione di ufficio”.*

In virtù di detta disposizione, il Curatore che abbia ottenuto l'autorizzazione a promuovere una azione giudiziale o alla costituzione in giudizio promosso da terzi, ma non abbia le liquidità necessarie a far fronte alle spese, potrà chiedere l'ammissione al patrocinio a spese dello stato semplicemente presentando al Giudice Delegato una relazione da cui risulti la mancanza delle disponibilità liquide. Il curatore è l'unico soggetto legittimato a proporre l'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, che non può quindi essere disposta d'ufficio dal giudice (Cass. 29747/2018).

All'istanza dovrà essere anche allegata copia della documentazione che consenta al Giudice di accertare la mancanza delle disponibilità liquide (a titolo esemplificativo, ultimo estratto conto bancario o relazione

semestrale da cui risulti l'assenza della costituzione del rapporto bancario nel quale depositare le somme incassate).

A fronte di detta relazione, il Giudice Delegato accerterà con apposito decreto che il fallimento non ha la disponibilità del denaro necessario a far fronte alle spese processuali, con conseguente ammissione automatica del fallimento al patrocinio a spese dello Stato

A seguito di detta ammissione, si applicheranno al Fallimento tutte le disposizioni che regolano il patrocinio a spese dello stato in materia civile, ad eccezione di quelle incompatibili con detta ammissione d'ufficio.

Non potranno, quindi, trovare applicazione, proprio perchè incompatibili con l'ammissione d'ufficio:

- l'art 74 del dpr cit. relativo alla legittimazione attiva a richiedere l' ammissione al patrocinio a spese dello stato, essendo il curatore unico legittimato;
- le disposizioni che prevedono dei limiti reddituali per l'ammissione (artt. 76 e 77 dpr cit.),
- le disposizioni che prevedono la presentazione di una apposita istanza al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati territorialmente competente (artt. 78 e 79 e artt. da 122 a 127 dpr cit.).

Tutte le disposizioni compatibili con l'ammissione d'ufficio troveranno, per contro, regolare applicazione e pertanto il Curatore dovrà scegliere il proprio legale tra quelli iscritti nell'apposito elenco istituito presso il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati (ex artt. 80, 81 del dpr cit.), il cui compenso sarà ridotto della metà e verrà liquidato dal giudice titolare del procedimento. Invero, poiché l'ammissione al beneficio del patrocinio a spese dello Stato comporta la gratuità della prestazione professionale espletata nel processo, le cui spese (in parte anticipate, in parte prenotate a debito) sono poste a carico dell'Erario, è necessario che il difensore prescelto sia iscritto in detto elenco, sia perché con detta iscrizione il legale accetta anche le regole che disciplinano il suo compenso, sia perché l'iscrizione a detto albo presuppone l'accertamento del possesso di determinati requisiti da parte del legale (indicati nell'art. 81 del DPR) e quindi costituisce idonea garanzia per la parte beneficiaria del patrocinio.


Per quanto riguarda, poi, le spese processuali relative al giudizio in cui è parte il fallimento ammesso al patrocinio a spese dello Stato si dovrà far riferimento agli artt. 131 e segg. del DPR 115/2002 che disciplinano anche la possibilità del loro recupero da parte dello Stato.

La presente circolare sostituisce integralmente quella emanata il
28/11/2012 nella stessa materia.

Si pubblichi sul sito del Tribunale a cura della Cancelleria.

Treviso, 15/1/2019

Il Presidente della seconda sezione civile f.f.
dott. Antonello Fabbro

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized loop followed by a horizontal stroke and a small upward tick at the end.

